

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,  
*AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000

---

*Presentato il 29 ottobre 2002*

---

(Relatore: **RIZZI**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 6 maggio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3319 recante Accordo Italia-Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime sul testo del provvedimento:

premesso che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, le attività di traduzione e interpretariato di cui all'articolo 19, comma 1, saranno svolte da funzionari dello Stato;

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.580 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

---

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 3319 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000;

considerato che lo stesso Accordo, pur riferito specificamente all'ambito doganale, contribuisce a supportare la cooperazione generale tra i due Stati per il contrasto e la repressione di vari livelli d'illegalità;

rilevato altresì che il comma 1 dell'articolo 18 dell'Accordo prevede come motivo di eccezione alla reciproca assistenza un'indicazione eccessivamente ampia e generica con il riferimento alle possibilità di pregiudizio « di altri interessi essenziali »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

---

**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.580 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

1. **Per** l'attuazione della presente legge, **è autorizzata la spesa di** euro 20.580 annui a decorrere dall'anno 2003. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0043600\*